



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il
13 OTT 2014 N. 1828 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

fino al **28 OTT 2014**

Lì **13 OTT 2014**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 84 del **13 OTT 2014**

**OGGETTO: Comune di Castellaneta c/T.I.E. (Turismo Ionio Europa S.r.l. -
Affidamento incarico a legale di fiducia per recupero
crediti.**

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che

- la soc. T.I.E. – Turismo Ionio Europa S.r.L. ha realizzato, a seguito di rilascio di concessioni edilizie e presentazione di varie D.I.A., una lottizzazione denominata “Città del Catalano in contrada Catalano-Perronello località Castellaneta Marina, rendendosi morosa nel pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione per somme tutte riportate nelle note di messa in mora inoltrate dal competente servizio Urbanistica di questo Ente.
- che detti oneri erano garantiti da polizze fideiussorie di varie società assicuratrici che, sia pure ritualmente richiesti, non hanno ancora provveduto al pagamento delle somme riportate in polizza, per cui si evidenzia l'urgente necessità di avviare con estrema sollecitudine l'iter per il recupero coattivo dei crediti vantati da questa Amministrazione.

RITENUTO, pertanto, di dover conferire incarico legale per il recupero coattivo dei crediti vantati da questo Ente nei confronti della soc. T.I.E. – Turismo Ionio Europa S.r.L. e dei Suoi fideiussori.

RITENUTO, altresì, che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonio Pancallo, libero professionista da Castellaneta, con studio in Castellaneta (TA), alla Via Stazione n. 10, che ha già svolto analogo incarico per conto di questo Ente nei confronti di altre società lottizzanti in loc. Castellaneta Marina.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) ““agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) procedere per il recupero coattivo dei crediti vantati dal Comune di Castellaneta nei confronti delle Società T.I.E. S.r.l con sede in Gravina in Puglia alla Via Corsica n. 11, e dei suoi fideiussori, tutti relativi alle concessioni edilizie e D.I.A per la realizzazione in contrada Catalano-Perronello località Castellaneta Marina, della lottizzazione denominata “Città del Catalano”;

- 2) di nominare l'Avv. Antonio PANCALLO, con studio in Castellaneta, Via Stazione n. 10, legale di fiducia di questo Ente, conferendo al predetto legale ampio mandato ad litem, per la tutela degli interessi di questo Ente;;
- 3) Stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile 1^ Area e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione forfetaria dell'onorario professionale. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione.
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


